



## ALIQUOTE I.M.U. – TASI per l'anno 2019

<b>I.M.U. 2019</b>			
<b>ALIQUOTE DELIBERATE DALL'ENTE Delibera di C.C. n° 14 del 07/03/2019</b>			
<b>Aliquote</b>	<b>Quota Comune</b>	<b>Quota Stato</b>	<b>Tipologia di immobili</b>
<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	-	Abitazione principale <b>di categoria A/1, A/8 e A/9</b> e per le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, <b>una per ciascuna categoria</b> . La detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze è pari ad <b>Euro 200,00</b> . L'importo è versato interamente al Comune.
<b>0,94%</b>	<b>0,94%</b>	-	Fabbricati ad uso residenziale e relative pertinenze ( <b>secondo case</b> ). L'importo è versato interamente al Comune.
<b>0,99%</b>	<b>0,99%</b>	-	Fabbricati <b>diversi dall'abitazione principale e non aventi destinazione residenziale, le aree edificabili ed i terreni agricoli</b> . L'importo è versato interamente al Comune.
<b>1,06%</b>	<b>1,06%</b>	-	Immobili di categoria <b>C/1 sfitti da almeno sei mesi</b> . L'importo è versato interamente al Comune. <b>E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.M.U.</b>
<b>0,99%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,76 %</b>	Fabbricati accatastati in categoria <b>D (fabbricati ad uso produttivo e commerciale)</b> – ferma restando l'aliquota deliberata dall'Ente, lo 0,76 è riservata allo Stato.

<b>TASI 2019</b>	
<b>ALIQUOTE DELIBERATE DALL'ENTE Delibera di C.C. n. 13 del 07/03/2019</b>	
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D. L. 30/12/1993 n. 57	1,0 per mille

## **ABITAZIONI PRINCIPALI - ESENZIONE TASI e I.M.U.**

Si informano i contribuenti che anche per l'anno 2019 le abitazioni principali sono esenti dall'IMU e dalla TASI. **Sono escluse dall'esenzione le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, soggette a IMU.**

## **COMODATO D'USO GRATUITO**

Anche per l'anno 2019 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, se sussistono i seguenti requisiti:

- chi dà in comodato (comodante) e chi riceve in comodato (comodatario) devono risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso Comune e non classificata in A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato.

E' obbligatoria l'ordinaria dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'imposta, con allegata copia del contratto di comodato d'uso.

Per approfondimenti si possono consultare: Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n°3946 del 17 febbraio 2016 e FAQ ANCI-IFEL

## **IMMOBILI AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO**

Per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3, l'IMU è determinata applicando l'aliquota ridotta del 25% (va versato il 75% dell'imposta).

E' obbligatoria l'ordinaria dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'imposta con allegata copia del contratto di locazione, che dovrà espressamente riportare il riferimento agli Accordi territoriali definiti tra le parti sociali e depositati presso il Comune di San Donà di Piave. Si comunica che in data 14/09/2018 sono stati depositati presso questo Comune gli Accordi Territoriali per il Territorio del Comune di San Donà di Piave, in attuazione della Legge 9/12/1998 n. 431 e del D. M. 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decorrenza dal 1 Ottobre 2018. Pertanto, i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato redatti a partire dal 1 ottobre 2018, per poter beneficiare della riduzione dell'imposta IMU del 25%, dovranno essere stipulati secondo quanto contenuto nei predetti Accordi e con le modalità indicate nel D. M. 16/01/2017. Per il testo degli accordi e la relativa documentazione si invita a consultare la pagina dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica di questo Comune.

## **TERRENI AGRICOLI**

Sono **ESENTI i terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ( IAP), iscritti alla previdenza agricola.